

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Τῆς Τετάρτης Γερουσίας τοῦ Ἐνωμένου Κράτους τῶν Ἰονικῶν Νήσων, συγκροτηθεῖσα δυνάμει τοῦ Πολιτεύματος τῶν 1817.

Αριθ. Μ'.

ΤΙΤΛΟΣ.

Πράξις τῆς Γερουσίας προβλέπουσα περὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, Αρχιεπισκόπων καὶ Επισκόπων τῆς Ἐπικρατοῦσης Ὀρθοκείας τούτου τοῦ Κράτους, καὶ περὶ τῆς Συντηρήσεως αὐτῶν.

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ.

Ἐπειδὴ εἶναι κατεπεῖγον νὰ προβλεφθῇ ὅσον τάχιστα περὶ τῆς ὀνοματίσεως τῶν Μητροπολιτῶν, Αρχιεπισκόπων καὶ Επισκόπων τῆς Ἐπικρατοῦσης Ὀρθοκείας διὰ τοὺς χρεούοντας θρόνους τοῦ Κράτους τούτου. -- Ἐπειδὴ εἶναι ἀνάγκη νὰ νομοθετηθῶν διὰ τὸ εἶξῃ οἱ τύποι καὶ ὁ καιρὸς τῶν ἐκλογῶν τῶν τακτικῶν Αρχιερέων εἰς τὰς διαφόρους Νήσους δι' ἀναπλήρωσιν τῆς χρείας, καὶ ἐνταυτῷ διὰ τὴν ἐσωτερικὴν διύκλισιν τῶν Ἐπαρχιῶν, ἐν καιρῷ αὐτῶν τῶν χρεούσεων, ἀνακαλουμένων τῶν συνήθων καὶ Κανονικῶν ὑποτυπώσεων περὶ τῆς οὐσιώδους ὑποθέσεως, οὕτω σφικτὰ συνδεδεμένης μετὰ τὴν ἀκεραιότητα καὶ καθαρότητα τῆς Διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, μετὰ τὴν ἐλευθερίαν καὶ ἐπομένως μετὰ τὴν λαμπρότητα τῆς ἰδίας, καὶ μετὰ τὴν γαλήνην τῶν συνειδήσεων: -- Καὶ ἐπειδὴ τέλος πάντων εἶναι ἀναγκαῖον νὰ προβλεφθῇ περὶ τῆς συντηρήσεως τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ἐπαρχιῶν: -- Διὰ τοῦτο τῆ ἐξουσίας τῆς Αὐτοῦ Υψηλότητος τοῦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ καὶ τῆς Ἐκλαμπροτάτης ΒΟΥΛΗΣ, τῆ γνώμη καὶ συναινέσει τῆς Εὐγενεστάτης Νομοθετικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ἐνωμένου Κράτους τῶν Ἰονικῶν Νήσων, εἰς τὴν Πρώτην ταύτην Συνάθροισιν τῆς Τετάρτης Γερουσίας, καὶ τῆ ἐπικυρώσει τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότατος τοῦ ΛΟΡΔ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ τοῦ Προσάτου ΒΑΣΙΛΕΩΣ, νομοθετοῦνται καὶ διορίζονται τὰ ἀκόλουθα.

Ἀρθ. 1. Αἱ Ἐκλογαὶ τῶν Μητροπολιτῶν, Αρχιεπισκόπων καὶ Επισκόπων τῆς Ἐπικρατοῦσης Ἐκκλησίας τούτου τοῦ Κράτους, θὰ γίνονται, κατὰ τοὺς Κανόνας καὶ τὰς ἀρχαίας συνειθείας τῶν Νήσων, ἀπὸ τῶν Κλήρων τῶν ἀνηκουσῶν Ἐπαρχιῶν μετὰ τὴν πλειοψηφίαν καὶ μυστικὴν ψηφοφορίαν, θὰ εἶναι ἡμῶς ὑποκείμεναι εἰς τὴν ἀποδοκιμασίαν τῆς Ἐκτελεστικῆς Δυνάμεως.

Ἀρθ. 2. Ἡ Συνάθροισις τοῦ Κλήρου θὰ προεδρεύεται ἐπὶ τὸν Ὑπαρχον τῆς Νήσου, ὡς Ἀρχηγὸν τῆς Τοπικῆς

Κυβερνήσεως, συμβουθοῦμενον ἀπὸ τοὺς Παρέδρους τοῦ ἀνευ ψήφου, καὶ ἀπὸ τὸν Προσωρινὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ἐπαρχίας καὶ ἀπὸ τὴν Πρώτην Πεντάδα.

Ἀρθ. 3. Ὁ Κλῆρος θὰ ὀνοματίζει τοὺς ὑποψηφίους. -- Ἐὰν καθυποβάλλεται εἰς τὰς ψήφους τὸ ὄνομα ἐκάστου ὑποψηφίου, διὰ τὸν ὅποιον τύχη νὰ παρήρσιασθῇ ἕνας Κατάλογος, ὑπογεγραμμένος, τουλάχιστον, ἀπὸ τὸ δέκατον μέρος τοῦ ὀλικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ Κλήρου τῆς Νήσου.

Ἀρθ. 4. Αἱ Ἐκλογαὶ καὶ οἱ ὑποψήφιοι πρέπει πάντοτε νὰ ᾔηται Ἰθαγενεῖς τῆς Νήσου.

Ἀρθ. 5. Ὅποτε χηρέσει τις τῶν Αρχιερατικῶν θρόνων, ἢ Ἐκτελεστικῆ Δύναμις θὰ προστάζει, ἐντὸς τριῶν μηνῶν μετὰ τὴν ἀποβίωσιν τοῦ Μητροπολίτου, Αρχιεπισκόπου ἢ Επισκόπου, τὴν συγκάλεισιν τοῦ Κλήρου τῆς Ἐπαρχίας διὰ νὰ γίνεταὶ ἡ ἐκλογή.

Ἀρθ. 6. Ὁ πρῶτος τὴν ἀξίαν ἱερέως, κατὰ τὴν τάξιν καὶ συνήθειαν τῆς Ἐκκλησίας, θὰ εἶναι πάντοτε ὁ προσωρινὸς Ἀρχηγὸς τῆς Ἐπαρχίας.

Ἀρθ. 7. Ἡ Ἐκτελεστικὴ Δύναμις θὰ λάβει τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ νὰ γίνωσιν αἱ ἐκλογαὶ τῶν Μητροπολιτῶν καὶ Επισκόπων, τῶν κατὰ τὸ παρὸν χρεούωντων θρόνων, κατὰ τοὺς ἀνωσηρμένους τρόπους καὶ τάξιν, ἐντὸς τῆς περιόδου ὅπου κρίνη ἀνάλογον καὶ ἀρμόδιον, -- ἢ ὅποια ὅμως δὲν ἔμπορεῖ νὰ ὑπερβῇ τοὺς τρεῖς μῆνας ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρουσίας Πράξεως.

Ἀρθ. 8. Ὁ μισθὸς τῶν Μητροπολιτῶν καὶ Επισκόπων προσδιορίζεται κατὰ τὰς ἀκολουθίας ἀναλογίας, καὶ ὡς τὴν Πρώτην ἐφεξῆς Συνάθροισιν τῆς Νομοθετικῆς Συνελεύσεως.

Ὁ Μητροπολίτης τῶν Κορφῶν.	Ἀπρ	Στερ.	312	τὸν χρόνον.
» τῆς Κεφαλλην.	»	»	312	»
» τῆς Ζακύνθου.	»	»	312	»
» τῆς Αγ Μαίρας	»	»	234	»
Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Ἰθάκης . . .	»	»	156	»
Ὁ Αρχιεπίσκοπος τῶν Κηθῶν.	»	»	156	»
Ὁ Ἐπίσκοπος τῶν Παξῶν . . .	»	»	156	»

Ἀρθ. 9. Ἐν καιρῷ χηρέσεως τῶν θρόνων ὁ προσωρινὸς Ἀρχηγὸς τῆς Ἐπαρχίας θὰ λαμβάνει τὸ ἡμισυ τοῦ μισθοῦ, τοῦ προσδιορισθέντος διὰ τὸν Μητροπολίτην, Αρχιεπίσκοπον ἢ Επίσκοπον, κατὰ τὴν περίστασιν.

Ἀρθ. 10. Ἡ Ἐκτελεστικὴ Δύναμις θὰ λάβει ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ νὰ βάλῃ εἰς ἐνέργειαν αἱ διατάξεις τῆς παρουσίας Πράξεως, ἀκυρουμένου παντὸς καθεστώτος Νόμου ἢ Διατάγματος ἐναντιουμένου εἰς τὰς ἰδίαις

Ἀρθ. Ἡ παρούσα θὰ τυπωθῇ, δημοσιευθῇ καὶ εἰσαχθῇ εἰς ὅποιον ἀνάγκη διὰ τὴν ἐκτέλεσίν της.

Κορφοί, 31 Μαΐου 1833. Ε. Ν.

PRIMA SESSIONE

Del Quarto PARLAMENTO degli Stati Uniti delle Isole Jonie, tenuta in virtù della Costituzione del 1817.

N.º XL.

TITOLO.

ATTO del PARLAMENTO per provvedere all' Elezione dei Metropoliti, Arcivescovi, e Vescovi della Religione Dominante di questi Stati, e per provvedere al loro mantenimento.

PREAMBOLO.

ESSENDO urgente di provvedere sollecitamente alla nomina dei Metropoliti, Arcivescovi e Vescovi della Religione Dominante per le Sedi vacanti di questi Stati. -- Essendo necessario di statuire per il futuro sulle forme e sul tempo delle Elezioni degli Ordinarij delle varie Isole per i casi di vacanza, nonche per l' Interino Governo delle Diocesi, durante le vacanze stesse; richiamandosi in osservanza le forme solite e Canoniche sopra questi sostanziali oggetti così strettamente connessi coll' integrità e purità della Dottrina della Chiesa, colla libertà e quindi colla splendore della medesima, e colla tranquillità delle coscienze. -- Ed essendo finalmente necessario di provvedere al mantenimento dei Capi delle Diocesi; -- Viene perciò, coll' Autorità di Sua Altezza il PRESIDENTE e del Prestantissimo SENATO, col parere ed assenso della Nobilissima ASSEMBLEA LEGISLATIVA degli Stati Uniti delle Isole Jonie, in questa Prima Riunione del Quarto PARLAMENTO, e coll' approvazione di Sua Eccellenza il LORD ALTO COMMISSIONARIO del SOVRANO Protettore, statuito ed ordinato quanto segue.

Art. 1. Le Elezioni dei Metropoliti, Arcivescovi e Vescovi della Chiesa Dominante di questi Stati saranno, giusta i Canoni e le antiche pratiche delle Isole, fatte dal Clero delle rispettive Diocesi, colla pluralità dei suffragj e a scrutinio segreto: saranno però soggette alla negativa del Potere Esecutivo.

Art. 2. L' adunanza del Clero sarà presieduta dal Reggente dell' Isola come Capo del Governo Loca-

le, assistito dai suoi Assessori, senza voto, e dal Capo Interino della Diocesi, e dalla Prima Pentade.

Art. 3. La nomina dei Candidati sarà fatta dal Clero. -- Sarà posto ai voti il Nome di ogni Candidato per il quale venisse prodotta una Lista firmata almeno dalla Decima parte del numero totale del Clero dell' Isola.

Art. 4. Gli Elettori ed i Candidati dovranno costantemente essere nativi dell' Isola.

Art. 5. In ogni caso di vacanza nelle Sedi Episcopali, il Potere Esecutivo ordinerà entro i tre mesi dopo l' obito del Metropolita, Arcivescovo o Vescovo, la Convocazione del Clero della Diocesi, perchè abbia luogo l' Elezione.

Art. 6. Il Capo Interino della Diocesi sarà costantemente il primo Sacerdote in Dignità, conformemente alle regole e consuetudini della Chiesa.

Art. 7. Il Potere Esecutivo prenderà le misure opportune perchè abbiano luogo le Elezioni dei Metropoliti e Vescovi delle Sedi attualmente vacanti, colle forme e regole sopraindicate, entro quel periodo che stimerà congruo e proprio, ma che non potrà eccedere mesi tre, dal dì della pubblicazione del presente Atto.

Art. 8. L' Onorario dei Metropoliti e Vescovi è fissato nelle proporzioni seguenti, e fino alla Prima Riunione dell' ASSEMBLEA LEGISLATIVA.

Metropolita di Corfù	£. 312.	all' Anno.
Metropolita di Cefalonia	» 312.	»
Metropolita di Zante	» 312.	»
Metropolita di S. Maura	» 234.	»
Vescovo d' Itaca	» 156.	»
Arcivescovo di Cerigo	» 156.	»
Vescovo di Paxò	» 156.	»

Art. 9. Nei casi di vacanza nelle Sedi, il Capo Interino della Diocesi percepirà la metà dell' Onorario fissato per il Metropolita, Arcivescovo o Vescovo, secondo il caso.

Art. 10. Il Potere Esecutivo adotterà tutte le misure necessarie, onde abbiano effetto le disposizioni di quest' Atto, restando derogato ad ogni Legge o Regolamento vigente in ciò che fosse contrario alle medesime.

Art. 11. Il presente sarà stampato, promulgato, e trasmesso a chi spetta per la sua esecuzione.

Corfù, ai 31 Maggio 1833.

Ap. Fis 300
V211

1791

Art. 3. La nomina dei Cardinali sarà fatta dal Papa...
Art. 4. Gli Elettori ed i Cardinali dovranno costantemente essere attivi nell'isola.

Art. 5. In ogni caso di vacanza nelle sedi Episcopali, il Potere Esecutivo ordinario sarà in mano al Governatore del Metropoli, Arcivescovo o Vescovo, la Commissione del Clero della Diocesi, in attesa del luogo l'elezione.

Art. 6. Il Capo Inferno delle Diocesi sarà costante il primo sacerdote in Dignità, conformemente alle regole e consuetudini della Chiesa.

Art. 7. Il Potere Esecutivo presalerà le misure opportune perchè abbiano luogo le Elezioni dei Metropolitani e Vescovi della Sede attualmente vacante, nelle forme e regole sopra indicate, entro quel termine che saranno a proprio, ma che non potrà eccedere mai tre, dal dì della pubblicazione del presente Art.

Art. 8. Il Governatore del Metropoli e Vescovi si astiene nelle proposizioni seguenti, e cioè alla prima riunione del Parlamento LOMBARDA.

- Metropoli di Corti 312
- Metropoli di Cosenza 312
- Metropoli di S. Maria 312
- Vescovo di Lodi 312
- Arcivescovo di Bergamo 312
- Vescovo di Pavia 312

Art. 9. Per ogni vacanza delle Sedi, il Capo Inferno della Diocesi presalerà le misure opportune, secondo il caso.

Art. 10. Il Potere Esecutivo abilita tutto le parti del Clero, nelle Diocesi, Arcivescovi e Vescovi della Chiesa Lombarda di questi Stati, a presalire le misure opportune, secondo il caso, in ogni vacanza, in ogni Diocesi, in ogni sede vacante, in ogni sede vacante, in ogni sede vacante.

Art. 11. Il presente Statuto, promulgato, e pubblicato, e in vigore, per la sua esecuzione.

Art. 12. Il presente Statuto, promulgato, e pubblicato, e in vigore, per la sua esecuzione.

PRIMA SEZIONE

Art. 1. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 11

Art. 12

Art. 13. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 14

Art. 15. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 16. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 17. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 18. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 19. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 20. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 21. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 22. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 23. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 24. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 1. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 11

Art. 12

Art. 13. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 14

Art. 15. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 16. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 17. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 18. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 19. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 20. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 21. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 22. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 23. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 24. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 25. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

Art. 26. Il Parlamento per procedere all'elezione dei Metropolitani, Arcivescovi, e Vescovi della Sede vacante, dovrà essere convocato, e per presalire al loro mantenimento.

